

XXXVI.

TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Sunto di petizione — Congedi — votazione a squittinio segreto dei progetti di legge approvati nella precedente seduta — Discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari — Considerazioni del Senatore Boncompagni di Mombello contro il progetto — Risposta del Ministro dell'Interno, in favore — Replica del Senatore Boncompagni — Controreplica del Ministro — Osservazioni del Senatore Mauri, Relatore, in favore — Chiusura della discussione generale — Appunti del Senatore Serra F. M. sul testo dell'articolo 1 e sua domanda che quest'articolo sia approvato per incisi. — Schiarimenti forniti dal Ministro — Replica del Senatore Serra F. M. e controreplica del Ministro — Osservazioni del Relatore — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti e Cannizzaro, (dell'Ufficio Centrale) — Approvazione del primo articolo, per incisi, e dell'articolo 2. — Considerazioni ed emendamento proposto dal Senatore Torelli all'articolo 3, accettato dal Relatore e dal Ministro — Avvertenza del Senatore Torelli, combattuta dal Ministro e dal Senatore Cannizzaro — Dichiarazione del Senatore D'Adda — Nuovo emendamento del Senatore Torelli, combattuto dal Ministro e dall'Ufficio Centrale, respinto — Osservazione del Senatore Torelli — Considerazione del Senatore Tabarrini — Risposta del Ministro — Domanda del Senatore Giovanola, cui risponde il Senatore Astengo, (dell'Ufficio Centrale) — Repliche del Senatore Tabarrini e del Ministro — Osservazioni dei Senatori Tabarrini, Casati, Astengo, del Ministro dell'Interno e del Relatore — Rinvio dell'art. 3 all'Ufficio Centrale — Risultato della votazione dei progetti suindicati.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 85. Parecchi cittadini cattolici di Venezia, in numero di 497, porgono al Senato motivate istanze perchè venga respinto il progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

Domandano un congedo: il Senatore Giustinian di un mese per motivi di famiglia; il Senatore Balbi-Senarega di quindici giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

1. Riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della guerra;

2. Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Palermo;

3. Inscrizione sul Gran Libro di rendite miste ossia nominative, pagabili con cedole al portatore;

4. Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

carbon fossile e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del mèdesimo.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte per comodo degli onorevoli Senatori che sopravverranno.

**Discussione del progetto di legge:
Incompatibilità parlamentari.**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Interrogo l'onor. Ministro dell'Interno se intende si discuta il progetto giusta il testo ministeriale, ovvero se accetta quello dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Accetto il progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora prego il Senatore Segretario Chiesi di dar lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano e delle scuole di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei ministeri, del ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine mauriziano;

b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non pos-

sono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio delle miniere;

g) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n.° 2610.

Non sono parimente eleggibili i ministri del culto.

Art. 2.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato e agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 4.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 5.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere Deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Art. 6.

I funzionari ed impiegati aventi uno stipendio ed eleggibili a sensi dell'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i Ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

Se l'anzidetto numero legale dei funzionari ed impiegati sarà superato, avrà luogo il sorteggio fra gli eletti.

Completo che sia il numero predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

I funzionari ed impiegati compresi nelle tre categorie *c, d, g* sopraindicate all'art. 1, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10; tanto per le due prime che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio.

Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio, saranno annullate.

Art. 7.

Durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere nominato a verun ufficio retribuito contemplato all'articolo primo della presente legge, tranne che si tratti di missione all'estero.

Questo divieto non è applicabile ai Deputati ministri segretari di Stato ed ai Deputati segretari generali dei ministeri, i quali continueranno ad essere soggetti alla rielezione, nè a quelli tra loro che, quando cessino da tali uffici, siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I deputati impiegati non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

In questo caso cesseranno di essere deputati, ma potranno essere rieletti.

Cesserà di essere Deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 97, 100, 103 della legge elettorale 17 dicembre 1860, nella parte

contraria alle disposizioni della presente legge, le quali andranno in esecuzione coll'apertura della XIV legislatura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

La parola spetta al Senatore Boncompagni di Mombello.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Signori Senatori! Per la prima volta che sorgo a parlare in questo illustre Consesso, avrei forse qualche motivo di sfiduciarmi, trovandomi oppositore ad un Ufficio Centrale composto d'uomini insigni tra noi e fuori di questo recinto per dottrina e per autorevolezza: nè mi oppongo soltanto alle conclusioni che affermarono, ma al principio da cui movono tutti i loro concetti.

Faccio dunque assegnamento sulla indulgenza di tutti i miei Colleghi, sulla indulgenza degli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, dove miro negli avversari di oggi gli amici politici di ieri e di domani.

Il passo della Relazione in cui trovo tracciato il metodo di investigazione che io non posso ammettere è questo:

« L'Ufficio centrale, dice il suo illustre Relatore, fu unanime nell'avviso nel doversi adottare tutte le disposizioni onde è determinato quali siano, prescindendo dai ministri del culto in generale i non eleggibili alla Camera, i quali rivestiti di pubblici uffici, vi possono aver sede, non avendo reputato dicevole che il Senato esprima l'animo suo di escludere dall'altro ramo del Parlamento con ammettere categorie di persone che non siano quelle appunto dalla medesima esclusi od ammessi. »

Me lo perdoni l'Ufficio Centrale, io attribuisco al Senato molto maggior larghezza di discussione e di deliberazione. Certamente nessuno più di me ha riverenza ed affezione alla Camera dei Deputati in cui nacqui e crebbi alla vita politica. Tengo tuttavia per fermo che l'autorità di questo Consesso debba principalmente esplicarsi nelle questioni in cui è interessata la costituzione dello Stato, e credo che fra le questioni che interessano la costituzione dello Stato vengano prime quelle che riguardano l'ordinamento della Camera dei Deputati, che è per così dire la forza motrice di tutta la macchina parlamentare.

Fatta questa dichiarazione, io entro a spiegare perchè non posso ammettere l'opportunità del progetto che ci fu presentato, progetto, che

come nota benissimo l'onor. Ministro dell'Interno nella Relazione presentata alla Camera dei Deputati, consta di due parti. La prima si riferisce alle incompatibilità già proposte da altri Ministeri innanzi all'altro ramo del Parlamento, contro gli *affaristi*.

Le sanzioni di questo nuovo progetto di legge sono assai più vigorose che non fossero quelle già proposte da altri Ministri.

In questa parte io non consento col progetto droposto a voi; tuttavia tacerò affatto di questa materia riservandomi di discorrerne nella discussione degli articoli, se altri non verrà ad introdurvi delle disposizioni che io possa accettare.

Discorrerò dunque della parte della legge per cui si restringe vieppiù la eligibilità degli impiegati stipendiati dallo Stato. È questa una parte che riesce affatto nuova, e su cui si apre la discussione per la prima volta innanzi al Parlamento. Non ammetto il sistema proposto dall'onorevole signor Ministro ed accettato già dalla Camera dei Deputati e dall'Ufficio Centrale; ma se affermo queste discrepanze, non voglio esagerarle.

C'è un principio in cui consentiamo tutti: cioè che non si devono escludere, per regola assoluta ed irrefragabile, gli impiegati dalla Camera de' Deputati, e che l'ammissibilità degli impiegati tra i Deputati della Nazione non deve essere sconfinata. Essa deve avere qualche limite determinato *a priori* nella legge. Si tratta dunque del più o del meno. È questione di apprezzamento, è una di quelle questioni nelle quali nemmeno un ingegno sottilissimo potrebbe procedere, argomentando da una regola generale stabilita *a priori*. La legge del 1848 vi darebbe circa 100 impiegati per la Camera de' Deputati attuale. La legge promulgata nel 1859, mentre la Corona usava un potere straordinario, ve ne dà 125: il progetto attuale li ridurrebbe a 40. Quale principio assoluto si può trovare per fermarsi ad un numero piuttosto che a un altro? Quaranta buoni o cattivi deputati possono giovare o nuocere quanto i cento.

Dunque non possiamo procedere per la via del raziocinio astratto, e conviene tener conto de' fatti e dell'esperienza. Dobbiamo domandare a noi stessi: c'è qualche fatto per cui dobbiamo affermare che sono succeduti, o debbano na-

scere degli inconvenienti dall'eccessivo numero dei Deputati ammessi nella Camera? Il corpo elettorale tende a largheggiare troppo nelle elezioni di Deputati impiegati? Il contegno dei Deputati impiegati che seggono alla Camera deve adombrare gli amici sinceri, i fervidi zelatori delle istituzioni costituzionali?

Io non vidi che questi inconvenienti sieno stati addotti nella discussione che si agitò nell'altro ramo del Parlamento. Vidi anzi che, come taluno disse, si intendeva piuttosto di fare una legge preventiva, che repressiva. Ebbene io non inclino per le leggi preventive in questa materia. Io credo che quando una libertà viene esercitata senza gravi inconvenienti, la si debbe mantenere.

Il buono andamento dello Stato dipende dall'autorità delle leggi, e dall'obbedienza dei sudditi; ma dipende ancora di più dalla loro cooperazione volonterosa e spontanea; ed io desidererei che questo secondo elemento di buon Governo fosse molto più efficace che non sia oggi; che si avesse molto meno bisogno di comandare e di suggerire, e si potesse lasciare che il paese governasse se stesso.

Ma capisco che i voti di ciò che dovrebbe essere non devono confondersi coll'apprezzamento delle condizioni reali delle cose. Un tale apprezzamento fu fatto dall'onorevole Ministro dell'Interno nella sua esposizione dei motivi della legge. Egli tenne per fermo che se nel primo periodo del nostro Governo fu necessario accettare la cooperazione di un buon numero di Deputati impiegati, questa necessità è cessata ora, dic'egli, col progresso delle idee e dei costumi costituzionali. Per conseguenza esso, che per debito d'ufficio è e dev'essere desideroso che gli impiegati non siano distolti dagli uffici a cui sono chiamati, vorrebbe che pochi di loro ne fossero distratti per rappresentare la nazione in Parlamento.

Sono dolentissimo di non potere su questo punto essere d'accordo coll'onorevole Ministro dell'Interno; piuttosto ottimista, inclino a prevedere il bene anzi che il male; ma questo grande progresso a cui accenna l'onorevole Ministro, io non lo veggo: nè è facile in Italia trovare i Deputati che attendano con alacrità agli uffici della vita parlamentare; me ne danno documenti gli appelli nominali delle sedute della Camera dei Deputati, che leggo qualche volta;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

ho veduto di presenza che non è tanto facile trovare un certo numero di Deputati che attenda con alacrità al disimpegno di queste funzioni, nè mi pare che la cosa proceda diversamente oggi. Per questo rispetto io non credo che le condizioni della vita costituzionale italiana sieno molto migliorate, dopo che ebbe effetto quel gran desiderio di noi tutti, di portare la sede del Regno in Roma; e chi ci viene incontra molte difficoltà, procedenti in parte dalla lontananza dei luoghi, e in parte dalle condizioni economiche ed igieniche.

Perciò credo che il concorso degli impiegati può essere necessario, e, se non necessario, opportunissimo, nè sarà più facile farne senza oggi di quel che fosse in addietro.

Ci sono poi le cause morali che crescono anch'esse la difficoltà. Io non so quanto si sia progredito nelle idee e nei costumi costituzionali; nè vorrei figurarmi le condizioni nostre troppo belle, o fingermele troppo gravi. Ma certo nella prima parte della nostra vita politica, quando si trattò di fondare la libertà e l'indipendenza d'Italia, procedevamo assai più facilmente, perchè avevamo innanzi alla mente un'idea ben chiara, quella dell'indipendenza e della libertà d'Italia. La volevamo con mezzi diversi, ma la volevamo tutti; la voleva l'onorevole Ministro dell'Interno e la volevo io: consenzienti per questo rispetto, per molti altri dissenzienti. Oggi abbiamo l'intuito meno chiaro di ciò che sia da farsi; non dico che questa chiarezza l'intuito difetti all'onorevole Ministro dell'Interno, ma difetta a me, e difetta ad altri, oggi che si tratta di dare assetto all'amministrazione, alla finanza, al governo dello Stato.

Gl'Italiani sono molto meno preparati a questa seconda opera della vita politica; finchè si trattava di fare l'Italia ci eravamo tutti; ciascuno voleva aver parte alla bella impresa, anche con suo disagio, e portare un contributo a quella grand'opera che era il risorgimento della patria. Ora invece la politica è più prosaica; non si tratta più di creare una nazione: allora si trattava dello spozalizio, ora si tratta di far andare innanzi la casa: *faire les affaires du ménage*, cosa assai meno ricreativa, e meno poetica.

Ora in quest'epoca di assetto dello Stato parmi che sia, se non necessario, certo molto

opportuno il concorso degli impiegati dello Stato; e in fatto di amministrazione, e di tecnicismo governativo non ci sono in Italia delle tradizioni che siano molto divulgate fuori degli uomini che attendono ai pubblici uffici.

Perchè dunque escluderli e rendere difficile il compito assegnato al Parlamento?

Io non dico già agli impiegati *vos estis sal terrae*, nè pretendo che senza la presenza loro nella Camera, questa debba irrefragabilmente cadere in putrefazione, ma tengo per fermo che la loro presenza sia stata fino ad ora molto opportuna e molto opportuna possa essere anche per l'avvenire, tanto più, che, per quanto io sia ottimista, non posso ammettere quel progresso politico di cui mi lusinga la lettura della prima Relazione dell'on. Ministro dell'Interno.

Ho con ciò esaurita una parte degli argomenti che intendevo sottoporre alla vostra considerazione; vi esporrò ora un'altra ragione che deriva dallo stesso progetto di legge. Il progetto di legge infatti che cosa vi propone? Vi propone di pronunciare fin d'ora un'esclusione parziale, la quale non avrà effetto finchè durerà la presente legislatura.

L'esclusione non è dunque urgente e la proposta mi pare ripugnante dalle norme che si sogliono seguire quando si fanno delle leggi che mutano le condizioni dell'eleggibilità. Nell'atto in cui le accetta, la Camera annuncia la propria morte, e si tengono come esautorati i Deputati eletti secondo una legge che non ha più autorità.

La stessa ragione ha luogo per gli impiegati che siedono oggi alla Camera e che non potranno rientrare in un'altra legislatura; a loro si dirà implicitamente, se la proposta verrà approvata: voi siete troppi, e perciò qualcuno di voi dev'essere escluso.

Indi pare a me che non sia conveniente di deliberare fin d'ora una legge la quale avrà vigore chi sa quando; e credo opportunissimo rimettere la questione ad altro tempo perchè ha alcunchè di odioso la proposta di pronunciare una esclusione, prima che si introduca alcuna larghezza.

Ora, giacchè ho pronunciata questa parola, concedano i miei Colleghi che il mio discorso si allarghi a qualche considerazione più ampia sul modo in cui si introdusse la questione della riforma elettorale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Noi abbiamo innanzi a noi la prospettiva di una larga riforma elettorale e parlamentare. Questa prospettiva fu aperta dal decreto che l'onor. Ministro dell'Interno sottopose alla firma di S. M. addì 23 aprile 1876. Con questo si annunzia una revisione di tutta la legislazione elettorale, e l'annuncio ha forma molto solenne, giacchè vi si frammise la persona augusta del Re, mentre l'onor. Ministro poteva fare da sè. Non intendo criticare questa solennità insolita, giacchè, secondo le nostre consuetudini, la nomina di una Commissione per preparare una riforma elettorale, era una cosa in cui non era mestieri frammettere l'autorità regia.

Ora veramente mi pare assai grave, lo confesso, che l'attuazione di questa riforma incominci da un provvedimento, da una esclusione che limita la libertà degli elettori, stringendo la cerchia delle persone su cui deve cadere la loro scelta.

L'Italia non dà certo il primo esempio di uno Stato in cui si promuova una riforma elettorale. Le nazioni che hanno più grande fama nella storia del diritto costituzionale fecero di queste riforme. Noi abbiamo il più solenne, il più splendido esempio nella storia costituzionale dell'Inghilterra. Tuttavia conviene confessare che a noi la riforma elettorale ci presenta ben altre difficoltà.

La difficoltà principale consiste in questo, che le idee sono meno mature che non fossero altrove, quando si promosse la riforma elettorale. A questa riforma accennò il disegno introdotto per iniziativa privata nella Camera dei Deputati in cui fu proposto di stabilire il suffragio universale per base delle elezioni politiche italiane.

Questa proposta portava fra gli altri anche il nome dell'onorevole Ministro dell'Interno, Deputato allora all'altra Camera. Io certamente non gli fo rimprovero di aver modificate le sue idee; anzi me ne congratulo con lui. Egli ha agito come doveva agire un uomo di Governo, un uomo di Stato. Vuole oggi le cose che crede possibili e si astiene dalle proposte che alcuni vagheggiano ancora, mentre esso le riconosce premature. Io dunque non fo un appunto all'onorevole Ministro dell'Interno, ma dico che egli si trova, e con lui la Nazione italiana si trova, rispetto alle riforme elettorali, in condizioni più difficili che non si sieno tro-

vate le altre nazioni le quali intrapresero quest'opera; giacchè presso queste nazioni, le idee erano più determinate ed assai più diffuse che non lo siano oggi per noi.

Nel decreto che fu proposto dall'onor. Ministro dell'Interno alla firma di S. M. si trova un concetto molto largo, molto indefinito; e doveva essere così stante la condizione del paese.

Stando ai termini di quel decreto, si può andare sino al suffragio universale, si può stare in qua assai più vicini ai termini posti dalla legge vigente oggi:

Art. 1. È costituita una Commissione Reale coll'incarico di raccogliere tutti gli elementi statistici risguardanti la storia delle elezioni politiche nel Regno d'Italia, e di studiare tutte le proposte di riforma suggerite per regolare ed estendere il diritto elettorale, per assicurarne l'esercizio e per ristabilire il pieno accordo tra la legge elettorale e le altre leggi che determinano i diritti e gli obblighi dei cittadini.

Art. 2. La Commissione Reale, compiuti gli opportuni studi preparatori, proporrà i provvedimenti che, a suo avviso, più efficacemente conducano allo scopo di estendere il diritto elettorale a tutti i cittadini, i quali, secondo lo spirito delle nostre istituzioni, potrebbero esser chiamati a scegliere i rappresentanti della Nazione.

Art. 4. La Commissione dovrà compiere e presentare il suo lavoro e le sue proposte entro il prossimo mese di luglio.

Questo termine posto al lavoro della Commissione ci fa vedere quanto l'opera sia più difficile che non paresse in sull'esordire. Ed era naturale. L'onor. Ministro dell'Interno ha agito da uomo prudente: di mano in mano che vedeva affacciarsi delle difficoltà, metteva del tempo in mezzo per aver agio a studiare i modi di vincerle.

Ebbene, io credo che in questa condizione non si voglia affrettare la promulgazione di quella parte della legge elettorale che ha natura affatto eccezionale, giacchè l'incompatibilità è pur sempre una parte della legge elettorale e quella parte che contiene una eccezione in un principio generale. Noi incominciamo a parlare dell'incompatibilità, cioè di un'eccezione al principio generale della legge elettorale italiana, per cui tutti i cittadini sono eleggibili; onde si restringe-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

rebbe ai cittadini la facoltà di fare le elezioni che vorrebbero e che farebbero, se non ci fosse di mezzo questo divieto.

Ho ben presenti le parole con cui l'onorevole Ministro ha presentata questa legge, affermando che non si vincola la libertà regolandola con semplice legge, soprattutto quando l'obbiettivo di essa è di provvedere alla migliore composizione e formazione dello stesso potere legislativo. Mi scusi, signor Ministro, ma quando si nega o si restringe negli elettori la facoltà di eleggere il loro Deputato in una certa categoria di persone, si potrà avere ragione; ma si potrà negare che si vincola la libertà.

Io credo che la legge avrebbe un aspetto molto più liberale quando, insieme con la restrizione che porta una legge d'incompatibilità, ci fosse anche un qualche allargamento di libertà; perciò altri avrebbe potuto suggerire all'onorevole Ministro d'indugiare questa disposizione finchè egli avesse allargate alquanto le basi dell'elettorato politico. Una concessione liberale avrebbe compensato la restrizione di libertà degli elettori, cui si vietava di eleggere alcuni cittadini nei quali essi potevano avere fiducia.

Ma qui convien pure che io parli secondo la mia intima convinzione. È poi proprio sicuro che un allargamento delle basi elettorali, maggiore o minore, porti necessariamente un allargamento di libertà?

Che cosa è libertà?

È la condizione di un paese che governa se stesso.

Un paese che governa, vuol dire che governano i suoi cittadini.

Or bene, nessun paese, neanche quelli in cui il suffragio universale è più largamente sancito, ammette che ogni cittadino partecipi egualmente al governo dello Stato. Per esser liberi è mestieri governare se stessi con la ragione, vale a dire sapere la ragione di quello che si fa.

Ora, io farò una interrogazione a tutti i miei Colleghi, farò questa interrogazione al Governo, la farò a tutti i miei concittadini che conoscano un poco le condizioni del reggimento parlamentare.

Siamo noi ben sicuri che tutti coloro i quali accorrono oggi, e coloro che dovrebbero accorrere alle urne elettorali, sappiano proprio quel

che si fanno, o che abbiano qualche concetto dell'effetto che procederà dal loro voto elettorale?

Il legislatore naturalmente non può a meno di governare secondo certe presunzioni che si stabiliscono a priori, che possono fallire, e in certi casi falliscono inevitabilmente.

Ora proporrò un'altra questione:

L'Italia governa proprio se stessa quanto dovrebbe?

Gli Italiani si mostrarono assai più governabili di quello che non avrebbero creduto molti, soprattutto quelli che ci accusavano nei tempi del Governo assoluto. Sì, siamo molto più governabili che non si credesse; ma la volontà di governare se stesso, di interessarsi degli affari pubblici come se fossero nostri affari privati, quello che si chiama spirito pubblico, è diffuso in Italia quanto si richiederebbe al largo uso delle libertà?

Non affermerò certamente che la cosa sia in questi termini.

Ora, allargando voi il suffragio e restringendo il censo elettorale, aumenteranno i nuovi elettori ma si mostreranno più operosi e più abili degli antichi nell'usare le libertà assicurate dalla Costituzione?

Non lo credo. So che la cifra un po' grossa, che è notata nella bolletta dell'esattore, non rappresenta una capacità elettorale.

Ma pure le cifre di questa bolletta rappresentano il più o meno di quell'agiatezza senza cui non è possibile la coltura della mente, che difetta in chi sia costretto di campare faticando colle braccia. Se dunque ad assodare la libertà si richiede maggiore alacrità nei cittadini, questa alacrità non si otterrà che allargando il diritto elettorale. Non si vide mai che, allargato il suffragio, si andasse a ritroso dal vero spirito liberale allargando ad un tempo l'influenza delle classi meno colte? Conchiudo dunque che non si deve introdurre la incompatibilità degl'impiegati prima che si inizi la effettuazione di una riforma liberale nelle elezioni, nè so vedere un ampliamento di libertà nell'ampliamento del suffragio.

L'onorevole Nicotera non è il primo Ministro di uno Stato costituzionale che annunzia una grande riforma elettorale; ma esso non ha la fortuna di appoggiarsi sopra un concetto chiaro, generalmente ammesso dal paese, o su di un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

gran partito che faccia accettare spontaneamente il suo concetto da tutti, come fecero in Inghilterra i *wighs* quando fecero accettare dall'opinione pubblica e dai grandi poteri dello Stato la prima grande riforma elettorale che siasi compiuta in quell'Isola.

In queste condizioni è chiaro che si deve andare a rilento nel porre principî assoluti di leggi elettorali e lasciare che le idee del paese si maturino con lo studio, la riflessione e la discussione.

Con ciò non voglio dire che non ci sia nulla da fare rispetto alla legge elettorale. Si fece una proposta che fu già presa in considerazione dall'altro ramo del Parlamento. Questa proposta è quella che fu presentata già dall'onorevole Deputato De Zerbi e presa in considerazione dalla Camera de' Deputati il dì 30 aprile 1875. Quella proposta accennava ad un fatto molto grave per tutti gli amici della libertà costituzionale. Essa denunziava che le elezioni fatte secondo le leggi che attualmente governano le operazioni elettorali non erano sempre sincere; che molte frodi ci si potessero introdurre e si erano introdotte qua e là. Si proponeva allora che ai Comizî elettorali dovesse presiedere l'autorità giudiziaria; che si intimassero delle pene assai severe contro le elezioni dolose e le violazioni di legge. È una cosa molto grave che si introduca in qualsivoglia modo un sospetto sulla sincerità del voto elettorale, perchè quel sospetto scalza l'autorità morale delle istituzioni libere e del Parlamento.

La proposta del De Zerbi fu presa ad esame due volte dalla Camera dei Deputati: fu presa in considerazione una seconda volta immediatamente dopo che l'onorevole Ministro aveva promulgato il suo decreto del 23 aprile; ed allora fu deliberato dalla Camera dei Deputati che fosse trasmessa alla Commissione che l'onorevole Ministro aveva incaricata di preparare le basi della riforma elettorale.

Qui non è questione di partito; non è questione di allargare o restringere il voto elettorale; è questione della sincerità, della onestà del voto, che noi tutti qui abbiamo grandemente interesse a mantenere od a ristabilire: questione che deve precedere tutte le altre riforme, perchè nessuna riforma che possiate introdurre sortirà effetto se le elezioni non siano sincere,

o come sincere non vengano riconosciute da tutti.

Dopo questa deliberazione della Camera sopravvenne un gran fatto: le elezioni generali. Qual giudizio si deve portare del modo in cui si compirono? Io me ne sono informato: ho saputo che uno dei miei amici politici, uomo di grande autorità, udì espresso molto vivamente da molti il voto che si provvedesse alla sincerità delle elezioni. Vorrei avere qualche notizia più particolareggiata de' fatti che danno occasione a quei richiami: non l'ebbi finora, se l'avessi, non ne farei argomento di discussione in questo Consesso; io rispetto troppo il decoro dell'altra Camera per non comprendere che questa è una questione che essa deve trattare prima di noi.

Bensì all'onorevole Ministro dell'Interno che prese l'iniziativa della riforma elettorale, raccomando vivamente che non dimentichi questo punto tanto essenziale, che non si può trascurare senza che ne sia turbata la vita politica della Nazione. Ci sono molte cose che io approvo e che il signor Ministro non approva; ci sono molte cose che egli approva e che non approvo io; ma c'è una cosa che dobbiamo voler tutti: l'onestà della nostra vita politica, quell'onestà che fece singolare questa rivoluzione italiana fra tutte le altre, quell'onestà di cui ci siamo tutti gloriosi e che il signor Ministro non vorrà certamente lasciar venir meno.

Qui chiudo il mio discorso. Non credo questa legge opportuna nelle presenti condizioni. Non credo questa legge liberale perchè pronunzia un'esclusione che non doveva venir pronunciata senza qualche concessione.

Non consiglio l'allargamento del voto elettorale. La riforma elettorale ha bisogno di nuovi studi perchè le opinioni sono ancora troppo incerte; ma deve immediatamente studiarsi il modo di assicurare l'onestà e la sincerità delle elezioni. Io non so quali saranno le conclusioni di questo studio, e non voglio che si tratti qui una questione che si attiene al decoro dell'altro ramo del Parlamento. Ma come cittadino italiano, come Senatore che deve vegliare alla sincerità delle istituzioni costituzionali, dico che nessuno studio, nessuna diligenza si deve omettere per rimuovere ogni principio di sospetto che possa menomare l'au-

torità morale dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'on. Senatore Boncompagni prendeva, con una certa esitazione, la parola, poichè faceva peso sull'animo suo il voto unanime de'componenti l'Ufficio Centrale; ed io invece la prendo con coraggio confortato dal giudizio di uomini così eminenti.

Mi permetta l'on. Senatore Buoncompagni che, prima di esaminare le osservazioni che egli muove al progetto di legge in discussione, io dica di aver provato un'impressione dispiacevole nel vedere la strana coincidenza, certo non voluta dall'on. Senatore Buoncompagni, delle sue opinioni, sull'opportunità di questo progetto di legge, con quelle degli uomini più spinti in politica. Certamente, lo ripeto, l'on. Senatore Boncompagni non può avere gl'intendimenti di quegli uomini; ma, strana combinazione! le sue idee coincidono con quelle. Infatti l'on. Buoncompagni ha esaminato principalmente questo progetto di legge dal punto di vista dell'opportunità; egli lo crede inopportuno perchè una riforma elettorale non deve incominciare mai dalla restrizione, e se da questa incomincia, deve essere seguita immediatamente o contemporaneamente da una larghezza del diritto elettorale. È questa l'istessa tesi che hanno sostenuto i deputati radicali, dai quali riconosco che l'on. Boncompagni si trova molto più lontano di quello che si trovi con me?

Essi dicevano: La riforma elettorale non deve incominciare dalle incompatibilità; rimandate questa questione alla riforma della legge elettorale, all'attuazione del suffragio universale. E chiedevano al Governo i patti, le condizioni, l'anello del matrimonio per concedere il loro suffragio a questa legge.

Per verità, dopo la condotta tenuta dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, dopo le dichiarazioni che il Ministro dell'Interno ebbe occasione di fare nell'altro ramo del Parlamento, dopo la dotta Relazione dell'Ufficio Centrale, io sperava che questa legge non dovesse, non potesse trovare opposizione nel Senato e molto meno nell'onorevole Boncompagni, il quale di senno politico abbonda.

Ma esaminiamo le osservazioni dell'onorevole

Senatore Boncompagni. Anzitutto le esclusioni non sono sancite per la prima volta in forza di questa legge; io non ho bisogno di ricordare all'onorevole Boncompagni l'articolo 97 della legge elettorale. L'esclusione degli impiegati dalla Camera dei Deputati è principio generale già stabilito dall'articolo 97 della legge elettorale.

Vi sono però delle eccezioni, e di queste dobbiamo occuparci, dobbiamo cioè vedere se le eccezioni debbano essere contenute entro il limite nel quale si trovano o se non convenga invece di limitarle anche di più. Non è quindi un principio nuovo quello che si viene a stabilire; e se pure si dicesse che tutti gli impiegati debbono essere esclusi dalla Camera, non si varierebbe per questo il principio generale della legge elettorale vecchia, si modificherebbe unicamente nelle eccezioni. Ma neppure le eccezioni sono tolte, essendo semplicemente alquanto limitate nel numero.

Lo scopo principale che si è proposto il Governo con questa legge, è quello di ridurre il numero dei Deputati impiegati.

Hogia spiegato nell'altro ramo del Parlamento, ed ho pure avuto occasione di dichiararlo agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, che la considerazione di maggior peso pel Governo nel proporre la limitazione del numero dei Deputati impiegati è stata: del danno che a taluni importantissimi uffici pubblici deriva dalla mancanza di certi uomini, i quali dovendo adempiere al mandato di Deputato non possono più adempiere a quello del loro ufficio. Infatti prego l'onorevole Senatore Boncompagni a considerare se la scienza se ne avvantaggi togliendo dall'insegnamento un numero considerevole di professori.

L'onorevole Boncompagni sa quante sono le nostre Università e quanto, senza far torto alla nobilissima classe dei professori, sia difficile trovare tanti ingegni elevati per degnamente coprire tutte le cattedre.

Ed accade che gli elettori nel ricercare nei professori taluno che li rappresenti, scelgono sempre i migliori. Così per un certo tempo sono sottratti all'istruzione pubblica appunto quei professori che le sarebbero più necessari. Io potrei citare al Senato esempi di professori i quali per anni ed anni non diedero più le-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

zioni ai giovani studiosi con grandissimo svantaggio della cosa pubblica.

Non parlo dei magistrati. Confesso che le mie opinioni andrebbero ancora più in là delle restrizioni. Io vorrei che la magistratura rimanesse sempre al di sopra di tutte le insinuazioni, di tutti i sospetti, di tutte le malignazioni; insinuazioni, sospetti e malignazioni che per chi vive la vita politica sono pur troppo inevitabili. Francamente io escluderei tutti i magistrati da quel ramo del Parlamento, e li ammetterei solamente in questo Consesso perchè più calmo, e meno esposto agli attacchi. Ma non potendosi seguire questo sistema e dovendoci contentare di limitarne il numero anche per i magistrati, si è veduto che molti essendo Deputati, non hanno potuto assistere al loro ufficio, e ciò con grandissimo danno dell'amministrazione della giustizia. L'onorevole Senatore Boncompagni ed il Senato non possono aver dimenticato che il Governo, a causa di ritardi, è stato costretto di ricorrere a misure eccezionali, cioè alla creazione di Corti e di Tribunali straordinari, per porre termine a moltissimi affari rimasti in arretrato,

Pei militari, l'onorevole Boncompagni sa che in altri Parlamenti si è discusso se convenisse oppure no che essi ne facessero parte.

Io non sollevo questa questione, e faccio solamente talune osservazioni che mi sembrano molto pratiche.

Quando dall'esercito si toglie un certo numero di ufficiali, ed occorre fare una distinzione che ho fatto nell'altro ramo del Parlamento, cioè quella della differenza che passa fra il generale e gli altri ufficiali. Il generale può benissimo comandare una brigata o una divisione, senza assistere tutti i giorni alle manovre; ma non può il colonnello, il tenente-colonnello, il maggiore, non stare sempre vicino ed in contatto continuo coi soldati. Il colonnello che comanda il reggimento è responsabile dell'amministrazione del reggimento stesso anche quando n'è lontano.

Ora, togliere dall'esercito un numero abbastanza notevole di ufficiali, quando per verità il nostro esercito, ancora giovane, non ne abbonda, a me sembra cosa dannosa.

L'onor. Boncompagni, da uomo dotto e pratico, ha posto la sua attenzione alle condizioni del Parlamento, ed ha veduto, dagli appelli no-

minali, che spesso la Camera non si trova in numero. Questo fatto dispiacevole è per lui una nuova ragione per non escludere gli impiegati; escludendo gli impiegati, egli dice, voi rendete più difficile la vita del Parlamento.

Onorevole Boncompagni, per poter affermar questo bisognerebbe aver fatto degli studi sull'appello nominale. Io non era preparato a questa osservazione, ma dalle ricerche fatte precedentemente, ricordo di aver veduto che il numero dei Deputati impiegati assenti dalla Camera è stato maggiore di quellò degli altri Deputati, fatta, s'intende, la debita proporzione. Veda quindi che anche questo motivo non esiste.

L'on. Boncompagni, esaminando questa legge abbastanza limitata, me lo consenta, ha allargato un po' troppo la discussione, ed ha voluto ricordare che io ho firmato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare.

Mi permetta anzitutto che io rettifichi il suo giudizio su quel progetto di legge. Quel progetto non contiene punto il principio del suffragio universale. Se l'onorevole Boncompagni lo avesse sott'occhio, vedrebbe immediatamente che esso si limita ad accordare il diritto elettorale a coloro che sanno leggere e scrivere; condizione che limita di molto il diritto elettorale. Non dico con questo che anche quella proposta non sia abbastanza larga, e non esito a dichiarare che non credo sarebbe opportuno spingere la riforma elettorale fino a quel limite.

È ben diverso giudicare di talune situazioni e di taluni fatti, non dico quando si è Deputato di opposizione o della maggioranza, ma quando non si è mai trovato in condizione di esaminare le difficoltà e i pericoli che l'applicazione di taluni principii, anche giustissimi, può suscitare; ed avendo io avuto l'altissimo onore, non disgiunto da grandi dolori, di reggere il Ministero dell'Interno, ho dovuto convincermi non essere utile e conveniente per ora la riforma elettorale, quale si trova indicata nella proposta dell'onorevole Cairoli. Oggi che sono Ministro, per quella responsabilità che debbo sentire, per l'esperienza che debbo avere, io credo prudente tenere la riforma elettorale in limiti più ristretti da quella proposta.

Sa poi l'onorevole Boncompagni quale sa-

rebbe la conseguenza immediata se egli persistesse nel chiedere di rimandare la discussione di questa legge alla riforma generale elettorale? La conseguenza immediata sarebbe di affrettare la riforma elettorale; ed il Governo non potrebbe che riconoscere questa necessità, che ha il dovere di non dimenticare, perchè è una delle sue promesse al paese.

L'onorevole Senatore Boncompagni pare che, nello stesso tempo che pensa debba questa legge essere discussa quando si discuterà la riforma elettorale, pensi pure che la sola riforma debba essere quella proposta dall'ex-Deputato Zerbi. Ma la proposta dell'ex-Deputato Zerbi, della quale io comprendo tutta l'importanza, non può dirsi una vera e propria riforma elettorale, ma invece una garanzia per assicurare *la verità, l'onestà del voto degli elettori*. Con questa proposta il diritto all'elettorato rimane tal quale si trova oggi.

Ho detto che il Governo ha il dovere di non dimenticare la riforma elettorale; e l'onorevole Senatore Boncompagni, che è uomo di Governo e di grande esperienza, sa quanto me che talvolta i Governi commettono un errore pericoloso facendosi chiedere con molta insistenza talune riforme.

I Governi che non hanno saputo a tempo concedere, hanno condotte le cose al punto da dovere più tardi accordare più di quello che, se avessero concesso in tempo, sarebbe stato bastevole a soddisfare i desiderî del paese.

Ora è innegabile che la nostra vecchia legge elettorale deve essere riformata, se non fosse per altra ragione, per questa, che le leggi tributarie le quali sono state votate dal Parlamento Subalpino prima, e dal Parlamento italiano dopo, hanno modificato grandemente il diritto elettorale. A questo uniscasi il progresso intellettuale e della pubblica istruzione.

Se l'onorevole Senatore Boncompagni vorrà usarmi la cortesia di leggere attentamente quel decreto che egli ha ricordato, e che il Governo ha voluto acquistasse autorità maggiore con la firma del nostro Augusto Sovrano, se leggerà attentamente quel decreto troverà che non si assegna il limite alla riforma elettorale, ma s'indica lo scopo precipuo dello studio della Commissione, cioè quello di riordinare il diritto elettorale.

L'onor. Boncompagni non vede nel paese il desiderio della riforma elettorale; ed io son d'accordo con lui se intende parlare del suffragio universale, ed ho già detto alla Camera che il paese desidera più riforme finanziarie ed amministrative che politiche. Ma credo però che il paese desideri la riforma nel modo che ho indicata.

Ora dirò poche altre parole, lasciando all'egregio Relatore della Commissione, che ha più autorità di me e per la sua sapienza e per la sua età, di rispondere più distesamente.

Se l'onorevole Senatore Boncompagni esaminerà le disposizioni speciali della legge, vedrà che tutto si riduce, per ciò che riguarda gl'impiegati, ad una limitazione di numero, e per ciò che riguarda la morale, ed in questa parte son certo saremo tutti d'accordo nell'ammettere talune esclusioni. Ebbene nella prima parte che riguarda i professori, i magistrati, i militari e gl'impiegati in generale, di che cosa si tratta? Di una semplice diminuzione di numero; invece di 13 professori, colla legge nuova ne saranno 10, e così pei magistrati e per gl'impiegati in generale invece di 70 e più ne saranno venti.

Quindi come vede l'onorevole Senatore Boncompagni non si tratta mica di escludere coloro che oggi possono essere Deputati, ma solamente di limitarne il numero; e questo risponde pure ad un'altra osservazione dell'onorevole Senatore Boncompagni, cioè a quella che in certo modo riguarda la dignità degli attuali Deputati impiegati i quali, secondo lui debbono sentirsi esautorati.

Nulla di tutto questo on. Senatore Boncompagni; forse che sono stati esautorati i 18 o 20 professori che erano alla Camera prima del sorteggio? L'on. Boncompagni sa che trovandosi maggiore il numero dei professori eletti Deputati, si è dovuto fare il sorteggio, e che taluni di questi egregi uomini hanno dovuto ripresentarsi ai loro elettori perdendo la qualità di professore, oppure rassegnarsi a perdere la qualità di Deputato.

Ebbene, con la legge nuova invece di farsi il sorteggio per sei o sette professori, se ne fossero eletti quanti ne furono in questa legislatura, si farebbe per due o tre di più. Così per i magistrati.

In quanto alla categoria generale degli im-

piegati, dico francamente che se possono avere un certo peso le osservazioni pei professori, per gl'impiegati in generale, io dico francamente che vorrei ne entrassero in Parlamento il meno possibile; se il Parlamento ha bisogno ancora di ingegni robusti, di uomini sperimentati per discutere ponderatamente e con senno le leggi, le nostre amministrazioni non hanno meno del Parlamento bisogno di buoni impiegati. Quindi come vede l'onor. Senatore Boncompagni le sue osservazioni fondate sugli appelli nominali della Camera e sulla necessità di non privare il Parlamento del concorso degli impiegati, esaminate colla realtà, mi permetta gli dica mancano di base.

Io spero che dopo queste osservazioni, l'onorevole Boncompagni si convincerà che è opportuno di approvare questa legge e non di rimandarla, come sarà opportuno di presentare in altro tempo la riforma elettorale tenuta in quei limiti che non produrrà danno al paese, ma servirà a meglio regolare il diritto elettorale.

Io sarò grandemente soddisfatto come lo fui quando ebbi l'onore di essere chiamato dall'Ufficio Centrale, se l'onorevole Boncompagni con la sua autorità, con il suo voto, concorrerà ad approvare una legge che è opportunissima e convenientissima, specialmente in questo momento.

Senatore BONCOMPAGNI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONCOMPAGNI DI MOMBELLO. Ho chiesto di parlare su d'un fatto personale affine di dare una spiegazione brevissima.

Non ho inteso di discutere della riforma elettorale, ma accennare la semplice questione a cui si riferisce la proposta già presa in considerazione dall'altro ramo del Parlamento.

Ora che la questione per la riforma elettorale è stata sollevata, bisogna pure che una volta o l'altra sia decisa. Ho bensì detto e ripeto che l'onorevole Ministro dell'Interno è stato meno fortunato che i Ministri di altri paesi, i quali hanno intrapreso la riforma elettorale e parlamentare, appoggiandosi sopra un concetto comunemente ammesso, laddove presso di noi nessuno di questi concetti si faceva vivo, giacchè il decreto del Ministro dell'Interno era quello che aveva sollevato la questione. Ac-

cennai che il paese non si interessa del Governo quanto desideriamo tutti noi liberali dell'una parte e dell'altra.

Io non sono ben persuaso che l'allargamento del diritto elettorale possa contribuire ad assicurare le condizioni delle libertà pubbliche. Il signor Ministro potrà forse vedere una prova d'ignoranza in questa opinione mia. Sarò uno dei più ignoranti, ma ci sono dei più ignoranti di me.

Io non comprendo ancora che l'allargamento del suffragio debba essenzialmente fare progredire la causa della libertà. Del resto, io non intendo punto che la riforma debba restringersi, debba rendere più sincere le elezioni, proposito già fatto altra volta nell'altro ramo del Parlamento e già preso in considerazione. Bensì ho detto che mi sarebbe parso opportuno di incominciare da quel punto la discussione.

Certo è interesse supremo che nessuno di noi possa dubitare della sincerità delle elezioni. Giacchè questo sospetto fu suscitato, conviene che sia chiarito.

L'onorevole Ministro è impressionato di tutti gli inconvenienti che vi sono nella presenza di molti Deputati impiegati alla Camera: è naturale; come Ministro dell'Interno ha presenti tutti questi inconvenienti.

Io non conosco molto l'amministrazione ma conosco un poco le assemblee parlamentari e la Camera dei Deputati, e vedo quanto sia difficile trovare quelli che, avendo amore della vita politica, desiderino rappresentare la nazione per servirla utilmente.

La elezione rimarrà più difficile quando fra gli eleggibili manchino gl'impiegati. Queste sono le osservazioni le quali non mirano in sostanza ad esagerare il dissenso tra il signor Ministro e me. Il signor Ministro non vuole l'esclusione assoluta degli impiegati ed io d'altra parte non voglio l'allargamento indefinito nel numero degli impiegati Deputati.

Io sarò ben contento quando il paese saprà governarsi da sè con minore aiuto degli impiegati. Io credo che la proposta che si fa ora renderà certamente più difficili le elezioni; imperocchè essa incomincia la riforma elettorale da un'esclusione; si voglia o non si voglia, la legge delle incompatibilità e la legge elettorale sono parte di uno stesso sistema, perchè dal-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

l'una e dall'altra dipende la composizione del Parlamento. Sicuramente coll'esclusione assoluta o parziale non si stabilisce un principio liberale. Nella pratica forse non sarà tanto grave l'inconveniente, ma in massima non posso approvarla.

Desidererei che l'esclusione venisse con uno di quei provvedimenti che significassero un allargamento di libertà.

Non significherebbe allargamento di libertà, l'allargamento del numero degli elettori ottenuta dall'abbassamento del censo. Voglio bensì meglio assicurata la sincerità del voto elettorale.

Su questo punto ho detto la mia opinione ed il Senato giudicherà.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho preso unicamente la parola per rilevare l'insistenza dell'onorevole Boncompagni nel sollevare la questione elettorale. L'onorevole Senatore Boncompagni crede che il paese non si preoccupi punto di questa questione ed ho già detto che fino a un certo limite siamo perfettamente d'accordo. Anzi se l'onorevole Boncompagni mi avrà fatto la grazia di leggere le cose da me dette nell'altro ramo del Parlamento in occasione di questa discussione, ricorderà che rispondendo a un Deputato ho dichiarato che è mia convinzione che il paese desideri più le riforme finanziarie e amministrative che le riforme politiche: ma quello che non desidera il paese secondo me, è il suffragio universale: desidera invece il riordinamento della legge elettorale, limitato a talune categorie.

Ad ogni modo, onorevole Boncompagni, la questione è stata messa non solo dal decreto, ma è stata messa prima da quel certo progetto d'iniziativa parlamentare; ed egli deve essere sicuro che se il Governo non avesse nominata la Commissione, e se la Camera non fosse stata sciolta, il Governo avrebbe dovuto nel mese di ottobre o di novembre dell'anno passato presentare una legge sulla riforma elettorale o accettare la discussione di un progetto d'iniziativa parlamentare: il che ci prova che questo bisogno non è stato creato dal Ministero, ma è sentito fino ad un certo limite dal paese.

Dirò un'altra cosa. L'onorevole Boncompagni

vede la necessità della presenza degli impiegati nel Parlamento, perchè giustamente osserva, che il paese ancora non è fatto in modo da non sentire il bisogno degli impiegati. E precisamente, onorevole Boncompagni, perchè io credo che il paese ancora ha questo bisogno, e sarei fortunatissimo se non lo avesse più nel tempo che io resto al Ministero, poichè professo la stessa sua teoria, cioè che il paese debba governarsi quanto più è possibile da se stesso; che l'ingerenza del Governo debba manifestarsi quanto meno è possibile. Ma precisamente perchè il paese avverte il bisogno dell'azione del Governo, io credo che non convenga distogliere dal loro ufficio gl'impiegati, poichè nell'amministrazione questi uomini possono rendere dei grandissimi servizi al paese. Certo possono renderne anche nel Parlamento; ma francamente io credo che un professore è molto più utile per la società e per la gioventù studiosa quando detta la sua lezione dalla cattedra, che quando fa un bel discorso alla Camera; come io credo che un magistrato è molto più utile quando si occupa delle cause, e dello studio dei processi, anzichè quando viene alla Camera a studiare un progetto di legge.

L'onorevole Boncompagni, che per molti anni è stato Deputato, sa che al Parlamento avvocati per studiare le leggi non ne sono mancati mai. Non abbiamo il diritto di limitarne il numero, abbiamo però cercato di escludere quelli che difendono Società che hanno relazione collo Stato.

Concludo quindi che, precisamente per le ragioni che egli cita in sostegno della sua tesi, io credo che sia un bene pel paese di limitare il numero degli impiegati alla Camera.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la concedo al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. Le cose argutamente e copiosamente dette dall'onorevole Ministro dell'Interno, a cui io debbo molte grazie per la cortesia di cui gli piacque essermi sì liberale, mi dispensano dal toccare a molti degli argomenti addotti dall'onorevole Senatore Buoncompagni, e fanno perciò men grave, massime all'età mia, il carico di rispondervi.

(*Harità*)

E rispondendovi, lo farò con quella peritanza che naturalmente mi ispira l'autorità di un

personaggio così ragguardevole per la sua dottrina, e così riverito e stimato da tutto il paese per i servigi che gli ha resi e per la dignità del suo carattere.

Ciò premesso, conviene innanzi tratto che in nome dell'Ufficio Centrale io dica essere stato ben lontano dal concetto dell'Ufficio stesso il pensiero di menomare l'ingerenza del Senato nel fatto di questo progetto di legge. E se fu detto nella Relazione, aver creduto l'Ufficio Centrale che il Senato si dovesse imporre un delicato riguardo verso la Camera dei Deputati in argomenti che toccano la propria di lei composizione, ciò fu detto in via, dirò così, di deferenza e per quel ricambio di uffizi gentili che correr debbono fra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, ma non mai coll'idea che non potesse il Senato, così nel fatto di questa legge, come nel fatto dell'altre tutte, portare il suo sindacato e sulle disposizioni generali e su qualsivoglia particolare anche più minuto.

L'on. Ministro dell'Interno ha già fatto osservare che in questo tema delle incompatibilità, per ciò che riguarda la classe degli impiegati, la legge elettorale ha disposto in genere che essi siano esclusi. L'articolo 97 dice spiattelemente: Non sono eleggibili i funzionari od impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. Questa è la regola, e l'ammettere nella Camera dei Deputati talune categorie e persone di impiegati e funzionari pubblici non è altro che un'eccezione. Quanto alla convenienza che vi sia nella Camera dei Deputati un maggiore o minor numero d'impiegati, che vi rappresenti quelli che è l'uso di chiamare « uomini speciali », molti argomenti furono addotti pro e contra ogni volta che si è trattato di questa materia. In genere, prescindendo anche da quelle ombrose apprensioni che facilmente s'ingenerano quando è discorso di stipendiati dello Stato, sembra che dovrebbe essere nel sentimento di tutti che i funzionari pubblici stiano meglio là dove devono attendere a sdebitarsi del loro ufficio, che non nel seno del Parlamento. Si è detto dall'on. Boncompagni che di presente le nostre condizioni in ciò che si attiene alla vita parlamentare esigono per certi rispetti che un numero sufficiente di funzionari pubblici nella Camera dei Deputati ci sia, e si è dall'illustre Senatore alluso alla gioventù della nostra vita

parlamentare, all'inesperienza in che questa gioventù in ispecie ci fa essere, singolarmente di ciò che in particolare riguarda le quistioni amministrative e finanziarie, i modi pratici di governo ed altre materie siffatte.

Si potrebbe a questo proposito esprimere un desiderio, ed è che le nostre leggi fossero distese, per modo che non facesse bisogno di un grande apparato di cognizioni speciali e minute per intraprenderne la discussione e venir a capo d'approvarle, modificarle o respingerle.

I principi capitali della scienza legislativa non esigono che si entri in certi particolari pei quali fuor di dubbio è necessaria l'opera e la dottrina degli uomini speciali, nè certo è esprimere un desiderio che non sia stato già espresso più volte e da uomini molto autorevoli che le nostre leggi siano compilate per guisa che non pigliano il passo innanzi a quei regolamenti che vi fanno di solito appendice, e che pur troppo le più volte, non che renderle più chiare, più accessibili a tutti, le rendono più oscure e più intralciate.

Del resto, è da sperare che le nuove generazioni (e qui ripeto un concetto che ho avuto l'onore di esprimere anche nella Relazione) è da sperare, dico, che le nuove generazioni si formino a cotesta vita parlamentare e si vadano educando con dei forti studi a poter sostenere tutte le parti del Deputato senza aver bisogno dei suggerimenti, degli aiuti e degli indettamenti dei così detti uomini speciali. In questo rispetto mi pare che il progetto di legge che si va discutendo abbia questo vantaggio di porre il paese in sull'avviso della necessità che una vera ed apposita educazione parlamentare fra noi s'inizi e si completi.

Quando il paese saprà di non poter più stare a fidanza, che nella Camera dei Deputati seggano molti uomini speciali, funzionari pubblici, magistrati, professori, e va dicendo che portano un gran capitale di esperienza e di dottrina nella trattazione di quelle materie che danno ordinario tema ai lavori parlamentari, adoprerà in guisa che i suoi suffragi cadano alle urne elettorali sopra uomini, che, senza essere della categoria degli speciali, abbiano competenza per adempiere debitamente al mandato di Deputato.

L'onorevole Boncompagni ha espresso pure un dubbio circa l'opportunità di questa legge.

Io non mi farò a ripetere, col rischio di ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

peterlo men bene, ciò che in proposito venne detto dall'onorevole signor Ministro dell'Interno: dirò solo che a me pare dover tutti noi, uomini riposati e cauti, essere ben soddisfatti che un poco di tempo ancora debba correre, innanzi che si entri nel *mare magnum* della riforma della legge elettorale.

Noi sappiamo, per l'esperienza di altri popoli retti a reggimento costituzionale, quante difficoltà si sono incontrate per riescire a siffatta riforma in modo veramente provvido ed efficace.

In genere è da desiderare che alla riforma si proceda per gradi; ma intanto, ripetendo qui un concetto già adombrato dal signor Ministro, intanto certamente avverrà che il paese, impaziente, come da taluno si vorrebbe far credere, che alla riforma elettorale si ponga mano, rimarrà contento al vedere che in una parte delle più importanti già qualche passo nella via della riforma di tal legge si muove.

Del rimanente è da tenere gran conto delle dichiarazioni fatte su questo proposito dall'onorevole signor Ministro dell'Interno. Per mio conto son molto lieto d'averglielo sentite esprimere in modo sì aperto, e desidero e spero che egli, appunto per l'esperienza che va cumulando in quell'arduo posto a cui fu chiamato, si confermi e fortifichi in quelle persuasioni onde fu tratto al savio pensiero di non correre troppo nel promuovere la riforma della legge elettorale (*Bene*).

L'onorevole Boncompagni ha toccato di certa sconvenienza che a lui parve notare nell'essere le disposizioni del progetto di legge che si discute rimandate per la loro esecuzione alla XIV Legislatura. Posto che pare generale la persuasione che non si corra a precipizio nella riforma della legge elettorale, deve di conseguenza riconoscersi savio il concetto di non affrettare di troppo neppur l'attuamento delle disposizioni di questo disegno di legge che iniziano in una parte tale riforma. Oltrecchè vuolsi considerare che siamo di fronte ad una Camera novellina, nata solo da pochi mesi, ed a cui in verità non sarebbe stato bel complimento il dire, come si sarebbe dovuto per l'immediata applicazione delle disposizioni in discorso: *Vattene in pace*, mentre dà tempo sì breve si era messa nell'esercizio delle alte sue funzioni. Per conseguenza non pare che si possa trarre

un argomento per respingere questo disegno di legge dal rimando della sua esecuzione alla prossima Legislatura.

Le disposizioni di esso si riducono sostanzialmente a diminuire nella Camera dei Deputati il numero degli impiegati e funzionari pubblici e ad impedire che vi abbiano seggio persone sulle quali un qualunque sospetto possa accogliersi che abbiano ragioni per sostenere e difendere altri interessi, che non siano quelli della cosa pubblica. Ora il pensiero che ha presieduto alle disposizioni per le quali venne diminuito nell'altra Camera il numero degli impiegati, è un pensiero politico che all'Ufficio Centrale è paruto interamente savio e corretto. Il pensiero che ha presieduto alle disposizioni che allontanano quegli individui su cui il sospetto anzidetto potrebbe cadere, è paruto un pensiero morale intrinsecamente esatto, rispondente a quel decoro che deve circondare la rappresentanza della nazione, e specialmente atto ad impedire il rinnovellarsi di certi fatti deplorabili che anche troppo hanno turbata la coscienza del paese.

Io non avrei altro da aggiungere; ben debbo in nome dell'Ufficio Centrale invitare il Senato a dare il suo suffragio favorevole a questa legge nella forma da esso proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi approva la chiusura della discussione generale è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole di ogni grado, sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) Dei Ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del Ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) Del presidente, dei presidenti di sezione,

dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n. 2610.

Su questo articolo 1 ha chiesto la parola il Senatore SERRA Francesco Maria.

Senatore SERRA F. M. Ho chiesto la parola non per fare un discorso ma per spiegare puramente e semplicemente le ragioni del mio voto.

Senza esitanza. Sarei stato favorevole all'articolo 1° del primitivo progetto ministeriale, ma non posso esserlo per il testo che oggi venne presentato alla discussione e alla approvazione del Senato. E non posso esserlo in quanto esso mette allo stesso livello, equipara gli impiegati regi che percepiscono lo stipendio sul bilancio dello Stato e quelli che lo percepiscono sulla lista civile, sul tesoro dell'Ordine Mauriziano, sugli economati generali dei benefizi vacanti e sul fondo per il culto.

Sarò brevissimo e non abuserò certamente della benevola attenzione del Senato.

L'articolo 1° stabilisce per regola generale che non sono eleggibili gli impiegati che percepiscono uno stipendio dallo Stato e dalle altre quattro Amministrazioni che ho menzionato, salvo le eccezioni dei numeri 1, 2, 3 e seguenti dell'articolo medesimo.

Quale è il concetto principale di quest'articolo?

Il concetto principale di quest'articolo è l'ineleggibilità di chiunque percepisce uno stipendio sopra quei bilanci tutti tra' loro equiparati. Ma oltre questo concetto principale ed esplicito, un altro si racchiude nelle parole di equiparazione ed è che i bilanci di queste quattro Amministrazioni rappresentano quasi un quoziente attivo del bilancio generale dello Stato.

Posta in sodo questa circostanza, io domando innanzi tutto: vi è necessità di fare una legge che accordi l'eleggibilità al Ministro della Casa Reale, al primo segretario dell'Ordine Mauriziano? Per rispetto al Ministro della Casa di S. M. osservo che nè lo Statuto, nè la prima legge elettorale, nè quella che attualmente vige, escludono questo alto funzionario dall'eleggibilità a Deputato.

Perchè dunque noi faremo una legge che gliel'accordi? Se non è necessaria questa legge per il Ministro della Casa del Re, lo è anche meno per il primo segretario dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Leggo nel calendario generale del 1852: « Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Primo segretario di S. M. pel gran Magistero, Pinelli cavalier Pier Dionigi. » E nell'indice alfabetico degli atti parlamentari, relativi appunto alla sessione di quello stesso anno, io trovo scritto: « Pinelli Pier Dionigi, cavaliere avvocato, primo segretario del gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, è proclamato Presidente della Camera dei Deputati. » Dunque se per il Ministro della Casa del Re, che non è escluso dal Parlamento nè dallo Statuto nè dalla legge elettorale, faremo una legge inutile, io affermo che ne faremo una superflua per accordare al primo segretario del gran magistero Mauriziano l'eleggibilità, della quale è al possesso incontrastato, per il precedente che si è verificato a proposito di uno dei suoi illustri predecessori, qual era il mio non mai abbastanza compianto amico Pier Luigi Pinelli.

Ora il Senato non ha bisogno che io gli ricordi che il fare leggi superflue urta coi principî più elementari in materia di leggiferazione.

Ma dato pure e non concesso che vi fosse opportunità di attribuire con apposita legge a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

questi due elevati personaggi una qualità che al primo di essi non è negata nè dallo Statuto nè dalla legge elettorale, ed al secondo è assicurata da precedenti parlamentari, si potrebbe questa legge fare senza pericolo di impingere nel disposto dello Statuto fondamentale del Regno? Prego il Senato di ritenere ch'io parto dal principio che stabilito una volta questo precedente di equiparare, cioè, e di confondere i bilanci di queste amministrazioni insieme con il bilancio dello Stato, possa portare a conseguenze gravi.

Lo Statuto fondamentale nell'art. 19 dispone che la prima Legislatura dopo l'avvenimento al trono fisserà la Lista civile per la durata di ogni Regno. Stando a queste disposizioni dello Statuto a me pare che la ingerenza del Parlamento sia limitata alla fissazione di questa cifra e chè, una volta sia fissata, l'Amministrazione appartenga esclusivamente al prudente arbitrio del Re, come al prudente arbitrio della Regina vedova, e dei Principi del sangue, appartiene l'amministrazione del dovario ed appannaggio rispettivamente assegnato All'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ed agli altri Ordini cavallereschi provvede l'articolo 78 dello Statuto medesimo il quale dispone che essi sono conservati e che le loro dotazioni non possono essere impiegate in altro uso, fuorchè in quello prefisso dalle proprie istituzioni.

Ma se in forza di quel precedente che noi in oggi verremmo a creare si venisse a considerare confuso o confondibile questo bilancio col bilancio generale dello Stato, forse che non potrebbe avvenire che i redditi dell'Ordine Mauriziano possano impiegarsi in altri usi fuori di quelli della primitiva loro destinazione?

Che l'uno e l'altro di questi bilanci siano oggi affatto distinti e separati, non confusi e nè confondibili con quello dello Stato, è cosa talmente certa, che se uno prestasse per dieci anni servizio alla Casa Reale od all'Ordine Mauriziano, e lo abbandonasse per entrare in una delle amministrazioni dello Stato, vi rimanesse per altri 15 anni, ed in capo a questi si ritirasse a vita privata, i dieci anni di servizio prestato sia alla Lista civile, sia all'Ordine Mauriziano non gli verrebbero calcolati per la pensione di riposo. Parecchi egregi membri di questa Assemblea lo sono pure della Corte dei

conti e del Consiglio supremo dell'Ordine e potranno confermare questa mia asserzione.

Al postutto, signori Senatori, è opportuno e necessario che si faccia una legge la quale sanzioni questa confusione di bilanci? Ebbene la si proponga; essa farà il suo corso regolare di esame preventivo di discussione e di approvazione; ma a me non pare nè opportuno, nè conveniente che in occasione di questa legge di parziale riforma della legge elettorale, il Senato ammetta un precedente che potrebbe produrre quando che sia conseguenze molto gravi.

Vengo a parlare dell'Amministrazione del fondo per il culto e dell'Amministrazione degli Economati generali.

I bilanci di queste Amministrazioni debbono essere distinti e separati dal bilancio dello Stato, e ciò è prescritto dalle leggi che hanno creato quelle Amministrazioni.

Egli è per questa ragione che non potrei dar voto favorevole a quella parte dell'articolo in cui si è disposto nel senso che ho di sopra accennato. Nell'Ufficio primo dell'ultimo bimestre esse furono da me e da altri egregi Colleghi ampiamente svolte e dalla maggioranza approvate.

Sono persuaso che saranno state portate anche all'Ufficio Centrale, dall'egregio Commissario e mio caro amico on. Senatore Borgatti. Ma siccome vedo che non fu fatta menzione di ciò nella dotta ed elegante Relazione, così credetti mio diritto e mio dovere di sottoporlo all'alto apprezzamento del Senato, e di pregare l'onor. nostro Presidente di voler mettere a partito distinto le singole disposizioni dell'articolo 1.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io spero che il chiarimento che sono per dare all'onor. Senatore Serra lo persuaderà a non insistere nella sua domanda. Egli è vero che nè nello Statuto nè nella legge elettorale vi è veruna eccezione che riguardi il Ministro di Casa Reale, il primo Segretario dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato. Ma l'onorevole Senatore Serra, che ha molta esperienza, saprà che talvolta è stato interpretato in modo diverso anche dal Parlamento. Infatti se egli si darà la pena di esaminare gli Atti del Parlamento ita-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

liano, credo di ricordare, a Firenze, troverà che per l'economato si sollevò la questione per l'onor. Rattazzi Giacomo. La Camera lo dichiarò ineleggibile. A prevenire le interpretazioni il Governo si è domandato se non convenisse meglio di mettere in questa legge una disposizione che togliesse le interpretazioni, come vede l'onor. Serra, nel senso più largo.

La disposizione dello Statuto che riguarda coloro che prendono stipendio sul bilancio dello Stato potrebbe interpretarsi nel senso diretto o indiretto. Quindi si potrebbe, forse non accadrà mai, si potrebbe sollevare la questione per coloro che prendono stipendio sulla lista civile, la quale essendo stanziata sul bilancio dello Stato, potrebbero da taluno essere considerati come impiegati stipendiati dal bilancio dello Stato. Lo escludere questa interpretazione sarà se vuole l'onor. Serra, un abbondare in precauzioni; ma l'abbondare non nuoce; a prevenire questa interpretazione si è creduto utile di dichiarare formalmente che sono eleggibili il Ministro della Casa Reale, ed il primo Segretario dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro.

Come vede l'onor. Senatore Serra, questa disposizione non pregiudica quello che egli stesso sostiene.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io non credo che la questione sollevata a Firenze intorno alla elezione del sig. Giacomo Rattazzi, possa in alcun modo riferirsi alle mie osservazioni sull'Ordine Mauriziano. Può essere che egli sia stato Capo di divisione od abbia coperto altro posto subalterno in quella Amministrazione, ma non mai quella di Primo Segretario del Gran Magistero che è appunto in questione.

Del resto, la mia osservazione non tende a che debbano escludersi gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione del culto e degli Economati generali, sebbene dubiti fortemente che nell'una e nell'altra di esse vi sia un impiegato di grado tanto elevato, che possa dargli la eleggibilità.

Soltanto io non vorrei che con questa votazione si creasse un precedente, dal quale si potesse un giorno o l'altro concludere che il bilancio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, il bilancio della Casa Reale ed il bilancio dell'Economato e del Fondo per il culto, for-

mano o possono formare una cosa sola col bilancio dello Stato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La preoccupazione dell'onorevole Senatore Serra mi pare veramente un po' troppa, imperocchè non potrebbe mai accadere che sol perchè si riconosce con questa legge la condizione di eleggibilità nel Ministro del Casa Reale e nel primo Segretario dell'Ordine Mauriziano, dovesse derivarne la conseguenza che il bilancio della Lista civile e quello dell'Ordine Mauriziano dovessero diventare una cosa sola col bilancio dello Stato.

Ad ogni modo prima di dichiarare che questi bilanci debbano fare una cosa sola col bilancio dello Stato.....

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO il Senatore Serra sa quanto me che ci vorrà un apposito progetto di legge, e sarà allora il caso di trattare la questione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore MAURI, *Relatore*. Debbo far osservare all'onorevole Senatore Serra che si incorse in un errore ben degno di scusa circa alla persona del signor Giacomo Rattazzi, il quale non era impiegato dell'Ordine Mauriziano, ma sibbene della Cassa ecclesiastica. È però vero che il signor Rattazzi non venne dichiarato eleggibile, per la qualità che rivestiva di direttore generale della Cassa ecclesiastica. Nondimeno posteriormente la Camera non si attenne alla massima seguita allora, dacchè riconobbe eleggibile l'onorevole Sterlich, che era economo generale dei benefizi vacanti di Napoli.

Per conseguenza mi pare che abbia buon fondamento l'osservazione dell'onorevole signor Ministro dell'Interno, il quale accennò che, mentre non si è certo nè voluto, nè potuto con la dicitura dell'articolo in discussione pregiudicare alcuna questione sulla natura dei bilanci in esso indicati, si è d'altra parte voluto stabilire una norma positiva nell'argomento a fronte della giurisprudenza della Camera, mostratasi in addietro incerta ed oscillante.

Quanto poi ai due bilanci dell'Economato generale dei benefizi vacanti e del Fondo pel

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

culto, l'Ufficio Centrale si è preoccupato della loro propria natura, e nella sua Relazione ha messo un'apposita riserva perchè sia posto in sodo che cotesti due enti sono distinti dall'ente Stato, e che le rendite ad essi spettanti con quelle dello Stato non possono andar confuse.

Del resto sarà noto anche all'onorevole Senatore Serra che il bilancio del Fondo pel culto, in forza di una recente legge, è stato sottoposto al sindacato della Corte dei conti, e che anche i bilanci degli Economati generali si presentano alla Camera dei Deputati, e tutti gli anni essa Camera nomina una speciale Commissione col carico di riferire intorno alle condizioni dei bilanci medesimi.

Ad ogni modo, non sembra che si possa menomamente vedere implicata nella materia in discorso la questione, grossa o non grossa che sia, della speciale e propria natura dei varî bilanci indicati nel primo articolo di questa legge.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola

Senatore BORGATTI. Io non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto or ora l'onorevole Relatore. Ma poichè l'egregio Senatore Serra ha fatto allusione al Commissario del primo Ufficio, così, avendo io avuto l'onore di rappresentare il primo Ufficio nel seno dell'Ufficio Centrale, sento il dovere di dichiarare a lui e al Senato, che non mancai di recare in seno all'Ufficio Centrale le osservazioni or ora ripetute dall'onor. Senatore Serra, e di difenderle entro i limiti delle mie personali convinzioni, sostenute anche nell'Ufficio primo. E fu a mia proposta che l'Ufficio Centrale deliberò che si inserisse la riserva di cui ha parlato l'egregio nostro Relatore. Aggiungerò che, anche senza riserva, mi pare evidente che con questa legge non possa restare in alcun modo pregiudicata la condizione giuridica delle amministrazioni a cui alludeva l'onor. Senatore Serra, e degl'impiegati che vi appartengono.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Canoizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo mio debito di prendere anch'io la parola appunto per esprimere le idee dell'Ufficio che mi mandò Commissario all'Ufficio Centrale.

L'esclusione degli impiegati della Lista Ci-

vile dalla eleggibilità fu molto discussa dall'Ufficio che nominò me a suo rappresentante e si convenne precisamente nel concetto che nei paesi costituzionali, dove havvi un Ministero responsabile, si suole aver grandissima cura a che tutte le persone che circondano la Corona, sieno aliene dai partiti politici, e per queste ragioni l'Ufficio di cui io faccio parte, non ostante che tendesse a diminuire il numero delle persone ineleggibili, pure accettò l'ineleggibilità di questi impiegati, salvò il primo Ministro che essendo per effetto delle nostre leggi parificato al grado di Ministro, si volle che potesse far parte della Camera.

Ho creduto di esprimere queste idee, perchè così incaricato dall'Ufficio che rappresento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 1° per incisi, secondo la proposta del Senatore Serra F. M. contro la quale nessuno ha chiesto la parola.

Art 1.

« Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato. »

(Approvato.)

« Sui bilanci del fondo per il culto. »

(Approvato.)

« Degli Economati generali dei benefizi vacanti. »

(Approvato.)

« Della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole di ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato; »

(Approvato.)

a) Ad eccezione dei Ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del Ministro della Casa Reale e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano ;

(Approvato.)

b) Del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale ;

(Approvato.)

c) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione ;

(Approvato.)

d) Dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti d'appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della

loro giurisdizione attuale o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione ;

(Approvato.)

e) Degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente od hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima dell'elezione ;

(Approvato.)

f) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio delle miniere ;

(Approvato.)

g) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. Fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n.° 2610.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato e agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

(Approvato.)

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle Società od imprese suddette.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORELLI. I due articoli che abbiamo discussi ed approvati toccano una classe di persone strettamente legata al Governo e che trae la sua sussistenza dai servizi che rende

allo Stato. Il principio di limitare il loro numero vi è sempre stato ed è sancito dalla nostra prima legge elettorale; con questa viene solo limitato maggiormente in confronto al passato e meglio chiarito; ma l'art. 3 è molto più grave. Esso contiene una vera novità, una restrizione ignota pel passato.

Esso colpisce una classe che comprende precisamente gli uomini più pratici di affari, tutti quelli infine che si trovano a capo di amministrazioni di società ed imprese industriali e commerciali sovvenute dallo Stato.

Anzi tutto, esaminiamo questa classe.

Essa di solito si compone degli uomini i più intraprendenti e di quelli che gli interessati nelle Società credono i più pratici per condurre i loro affari. Talvolta s'inganneranno, ma per norma generale è certo che sono persone note ed in fama di abilità, e non poche meritano la fiducia.

Ora io chieggo se può dirsi che siano quelle le persone che più si temono di veder entrare in Parlamento ?

No : coloro che per la loro attività si elevano sugli altri loro concittadini, non sono quelli che si teme veder entrare nella Camera, ma sibbene precisamente l'opposto, ossia gl'ignoti, e soprattutto i nullatenenti, che possono divenire affaristi, e questo, o Signori, non vuoi già applicare al solo nostro paese, ma lo è in tutti dove funziona da tempo il regime costituzionale.

Ciò sia detto in genere rapporto alle persone note che si trovano a capo delle amministrazioni, sovvenute dallo Stato, ma ora permettete di esaminare la ragione, la causa di questa esclusione.

Questo si ravvisa nella sovvenzione che lo Stato concede alle Società; ma forse anche qui si corre un po' rapporto all'idea ed agli effetti di queste sovvenzioni.

Si direbbe che sono elargizioni gratuite, specie di atti di beneficenza che fa lo Stato sovvenendo queste Società, e che gli amministratori non sono più liberi; ma, o Signori, è questa forse la realtà nel maggior numero dei casi, poichè non nego che si può accampare qualche eccezione; queste sovvenzioni sono un contratto per opere o prestazioni reciproche, è un *do ut des*.

Eccone un esempio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Noi abbiamo iscritte le più forti nostre sovvenzioni alle Compagnie di navigazione; ebbene, forse che hanno fatto o fanno in genere buoni affari?

Se li fecero talune non è certo che ciò possa dirsi la norma generale. Noi davamo 1,400,000 lire di sovvenzione all'*Adriatico-orientale*; ebbene, dava poco o nulla ai suoi azionisti; davamo una forte sovvenzione alla *Trinacria*, ma la *Trinacria* fallì.

Pur troppo anche non poche altre Società sovvenzute dallo Stato, come le Società di strade ferrate, fanno cattivi affari; ciò vuol dire che nel contratto bilaterale chi perde è la Società. Ma non pertanto basta far parte di una di quelle amministrazioni per non poter essere deputato, o, divenendolo, un cittadino debba dimettersi.

Vi è un danno o per la Società, se un individuo atto a quell'amministrazione deve abbandonarla se vuol essere deputato, o vi è danno per lo Stato che non può avere un deputato che forse sarebbe dei più intelligenti.

Ma per meglio spiegar le conseguenze alle quali si può arrivare e conoscere chi si castiga permettetemi che vi citi un esempio, quello delle diverse Società di strade ferrate private. Voi sapete che nell'alta Italia ve ne sono molte fatte per iniziativa di privati e di loro spettanza. Quelle di Cuneo, di Pinerolo, di Ivrea, di Susa, di Novara, quella di Monza-Calolzio, quella di Vicenza-Schio e quella ora in costruzione di Treviso-Vicenza e Vicenza-Belluno e del Polesine sono in questo numero. Ora tutte hanno una sovvenzione più o meno forte dal Governo, e dal canto loro gli procurano tale beneficio che pagano largamente la sovvenzione.

Ora supponete che queste Società, in luogo di affidare ad un'altra unica l'esercizio, dovessero o volessero esercitarlo esse stesse; eccovi una vera lunga schiera di persone tutte pratiche che rimangono escluse, ecco i paesi i più attivi, più industriosi, castigati perchè hanno fatto se stessi le loro strade ferrate.

Ma finchè la disposizione si limitasse a dire che siano esclusi gli amministratori di Società sovvenzute dirò in modo continuo, almeno tocca un caso prevedibile e che si può constatare, ma la parte gravissima e quella, nella quale non posso punto convenire si è quella che riguarda le sovvenzioni eventuali.

Chi sa dire quanti casi possono avverarsi

pei quali il Governo può essere chiamato ad eventuali sovvenzioni per impedire disastri che ricadono sul paese e sotto diverse forme di aiuto in danaro, di garanzie, di momentanee esenzioni di dazi od altro? Talvolta possono esser cose affatto passeggere ed in tutti questi casi si dovranno vedere gli amministratori perdere il loro posto alla Camera se Deputati, ovvero abbandonare le Società nel momento che più esse ne hanno bisogno? Permettetemi che vi dica chiaro che sono vere esagerazioni, ma di conseguenze funeste al paese, epperò io conchiudo dicendo che vorrei che s'introducesse da noi l'uso inglese, che cioè non possano votare in quelle questioni nelle quali sono interessate le Società che amministrano od imprese che dirigono, ma che conservino il loro posto.

In ogni caso poi, quando il Senato accolga quest'articolo, si modifichi quanto meno l'ultima parte dicendosi che siano esclusi gli amministratori ecc. delle Società sovvenzute dallo Stato, *fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali*.

PRESIDENTE. Favorisca mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Le osservazioni fatte dall'on. mio amico Senatore Torelli dimostrano il vivo zelo che egli ha dell'industrie nazionali, zelo che ha in tanti incontri e in tanti modi spiegato. Ma le condizioni nostre non sono tali che si possa ammettere quel principio a cui egli ha alluso ed a cui si attingono le correlative istituzioni della Gran Bretagna. Pur troppo siamo tuttavia ben lontani dal potere per ciò che riguarda le ragioni politiche, economiche e morali, riferirci agli esempi di quel gran paese. Però la osservazione fatta dall'on. Torelli sulla portata dell'inciso *anche eventualmente*, hanno fatto impressione anche sull'Ufficio Centrale. La cautela che s'intese esprimere con quell'inciso, è veramente soverchia, e l'Ufficio Centrale, memore del bel proverbio toscano: *Ogni soverchio rompe il coperchio*, e d'accordo anche con l'on. signor Ministro, acconsente alla soppressione dell'inciso *anche eventualmente*.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non so se l'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

Senatore Torelli ha udito la dichiarazione dell'Ufficio Centrale. Io desidero sapere se quella dichiarazione lo soddisfa ovvero no.

PRESIDENTE. La dichiarazione riguarda...

MINISTRO DELL'INTERNO. Io chiedeva se questa concessione dell'Ufficio Centrale d'accordo col Governo soddisfa l'onorevole Senatore Torelli; diversamente mi riservo di prendere la parola per combattere la sua proposta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Torelli se sia contento della dichiarazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore TORELLI. Accetto la eliminazione, e ringrazio l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro che abbiano tolte le parole più gravi di questo articolo.

Allora permettano che io formuli quest'articolo, perchè poi bisogna togliere anche l'equivo-co che si debba dire « sovvenute dallo Stato » fatta eccezione della sovvenzione eventuale; perchè se mai noi non l'omettiamo, il dubbio rimane inerente alla legge. Ora la legge non deve avere dubbi. Convieni lasciare l'articolo tale quale e dire: « sovvenute dallo Stato, fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me sembra veramente che: « l'anco sovvenute eventualmente » sarebbe un po' troppo. Se l'onorevole Senatore Torelli si contentasse della soppressione dell'« anche eventualmente » allora il Governo e l'Ufficio Centrale accetterebbero la sua proposta; ma se volesse di più, sarebbe lo stesso che togliere tutta l'efficacia della disposizione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io ammetto che si possa avere l'opinione contraria a questo articolo, il quale dispone che quei cittadini, i quali hanno affari col Governo, debbano essere ineleggibili. Ma una volta che si ammette che i direttori di Società sovvenute dallo Stato debbano essere esclusi, non bisogna nella legge medesima aprire l'adito ad eluderla.

Per questa ragione l'Ufficio Centrale si preoccupò del bisogno che la legge non apra la porta, non insegni, non consigli, non istighi ad esser dolosi, per effetto di una disposizione che nella legge medesima è contenuta. Ora,

potrebbe facilmente avvenire che ogni Società industriale, che si volesse far sovvenire dallo Stato, in luogo di farsi sovvenire con sovvenzioni periodiche, si facesse sovvenire con sovvenzioni passaggere ed eventuali.

Io ammetto pure che si possa votare contro quest'articolo. Vi sono delle ragioni buone da un lato, perchè non è dubbio che, come ogni cosa a questo mondo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, così questo limitare il numero delle persone eleggibili ha i suoi vantaggi ed ha i suoi pericoli. Tutto sta nel pesare colla bilancia morale che ciascuno si fa dei criterî, tratti dalle condizioni attuali della nostra società, e di altre ragioni, se siano maggiori i vantaggi, o maggiori i pericoli.

Ma una volta che si ammette che devono essere escluse dalla Camera le persone che hanno diretti interessi collo Stato, pregherei l'onorevole Senatore Torelli ad osservare che nella legge medesima non deve esservi un invito ad eluderla, perchè questo aprirebbe l'adito a delle immoralità; lo dico francamente, e non ritiro la parola che ho detta, perchè si finirebbe col suscitare nel paese il discredito delle nostre istituzioni.

Per queste ragioni leviamo anche l'*eventualmente* se si vuole, ma non mettiamo un inciso che insegnerebbe a coloro che ne avessero intenzione, il modo di eluderla.

Senatore D'ADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore D'ADDA. Per circostanze che riguardano la mia posizione personale, io dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Signor Senatore Torelli, è pregato di mandarmi il suo emendamento, se vi insiste.

L'onorev. Senatore Torelli dopo le parole: « i bilanci delle società od imprese industriali o commerciali sovvenute » propone che si dica: « sovvenute dallo Stato, fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali. »

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Mi permetto di far osservare all'onorevole Torelli che la maggior parte delle sovvenzioni che dà lo Stato sono in certo modo eventuali. Per esempio, quando si garantisce il prodotto per chilometro di una ferrovia, la sovvenzione è per il caso che il pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

dotto reale non raggiunga quell'importo, e la sovvenzione sotto questo rapporto è eventuale. Quindi introducendo la limitazione da lui proposta nella legge, credo che non si avrebbe alcun risultato pratico.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io comincio a dire all'onorevole Senatore Cannizzaro che credo che in niuna occasione mai si possa ripetere con più ragione che in questa, l'adagio che il meglio è il peggior nemico del bene. Quello che ho detto sulle conseguenze che può avere questo articolo, lo mantengo, e credo non vi sia uomo pratico in tutto il Senato, che non le vegga all'evidenza. Noi siamo ancora nella gioventù rapporto alle industrie, alle grandi imprese.

Noi vediamo tutti i giorni in Francia, in Inghilterra ed in Germania appoggiarsi potentemente le Società. Se noi con questo appoggio dato alle Società avremo da una parte i benefici che da un tale appoggio derivano, noi li pagheremmo cari, ma cari assai, se da noi si dovesse con questo articolo stabilire che gli uomini più pratici di affari, i quali bene spesso potrebbero per avventura stare a capo di tali Società, fossero esclusi dalla Camera unicamente perchè lo Stato dà a tali Società una sovvenzione, la quale, torno a ripetere, è sempre il corrispettivo di opere che le Società stesse prestano al paese. Io adunque insisto nella mia proposta e spero che il Senato vorrà accettarla. Già è una restrizione ben grave quella che noi facciamo con questo terzo articolo; cerchiamo almeno di evitare l'eccesso di tale limitazione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se l'emendamento proposto dal Senatore Torelli è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Siccome gli emendamenti debbono essere posti ai voti prima degli articoli, così pongo subito ai voti l'emendamento del Senatore Torelli che consiste nelle parole:

« Sovvenute dallo Stato, fatta eccezione delle sovvenzioni eventuali. »

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora porrò ai voti l'art. 3.

MINISTRO DELL'INTERNO. Permetta. Colla soppressione delle parole « anche eventualmente. »

PRESIDENTE. Si procede dunque alla lettura di quest'articolo, sopprimendo le parole « anche eventualmente. »

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 3.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo dallo Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Mi pare che quando nella disposizione che andiamo a votare si dice: « Società ed imprese commerciali sovvenute in qualsiasi modo » si venga a comprendere anche la « sovvenzione eventuale »; ed allora, se intenzione del Senato è di escludere da questa disposizione di legge le sovvenzioni eventuali, bisogna modificare la frase che precede, perchè altrimenti, col togliere semplicemente di mezzo l'avverbio, non si sarebbe raggiunto il fine dell'emendamento proposto dal Senatore Torelli.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi permetto di dissentire dall'onorevole Senatore Tabarrini. A me sembra che passi una diversità fra il *qualsiasi modo* e l'*eventualità*. In qualsiasi modo s'intende il pagamento diretto o indiretto. Per esempio le Società ferroviarie si possono sovvenire in tanti modi, ma l'*eventualità* può verificarsi in taluni casi soltanto.

A me sembra adunque che col sopprimere le parole « anche eventualmente » non si faccia contraddizione o controsenso con la frase « in qualsiasi modo, » e può stare il *qualsiasi modo* senza l'*eventualmente*.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Quando si creda che la frase *in qualsiasi modo* non comprenda tutte le specie di sovvenzioni che il Governo può

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

dare alle Società, allora io non ho altro da aggiungere, e ritiro la mia proposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il *qualsiasi modo* veramente comprende tutto, non escludendo il caso eventuale, pur tuttavia a me sembra che potrebbe lasciar dubbio.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Per porre meglio la questione e per togliere gli equivoci mi permetterò di fare un'interpellanza.

Alcune Società, e specialmente le imprese ferroviarie, ottengono quasi sempre un ribasso od un esonero dei dazi all'entrata delle macchine e degli altri materiali necessari al loro esercizio.

Io domando se alcuna di queste che non abbia ottenuto altro favore dal Governo, si debba considerare sovvenuta, o no.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Le concessioni di cui parla l'on. Giovanola sono stabilite nella legge dei lavori pubblici, e non possono intendersi per quel genere di sovvenzioni a cui allude quest'articolo.

Quelle sono concessioni accordate a tutte le Società.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Son dolente di non trovarmi d'accordo coll'onor. Senatore Astengo.

Il caso proposto dal Senatore Giovanola è di una sovvenzione qualunque.

Ma perchè la legge sulle opere pubbliche lascia la facoltà di concedere l'esenzione dei dazi, dobbiamo credere che questo non sia modo di dare una sovvenzione? L'ho già detto, la sovvenzione può essere data o col pagamento di danaro o coll'esenzione di dazi; ed in questo caso la sovvenzione non è eventuale, diviene stabile.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. La legge sui lavori pubblici stabilisce per regola generale quali sono le agevolzze che per costruzioni di strade ferrate si possono dare. Ognuno comprende che questa è una agevolzza che la legge autorizza

in generale per tutte le Società che si trovano in quella condizione. Il progetto vuole togliere ogni sospetto che un Deputato si valga della sua qualità di Deputato per chiedere dei favori speciali per la Società di cui è amministratore. Quando invece non si tratti di sovvenzione od altro favore speciale, ma di semplice esenzione di dazi nei limiti della legge generale, io non potrei credere che una tale concessione sia compresa nella lettera e nello spirito di quest'articolo. Mi duole, pure mantengo la mia opinione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La legge sulle opere pubbliche non solo prevede il caso dell'esenzione dei dazi, ma vi sono anche talune disposizioni con le quali si accorda una sovvenzione. Io pregherei l'onor. Astengo a volermi spiegare come si chiamerebbe ciò che sto per dire.

Per esempio, noi abbiamo una legge sui lavori pubblici colla quale si accorda una sovvenzione di mille lire al chilometro a quelle provincie che costruiscono una strada; questo corrisponde all'esenzione dei dazi. — Domando, come si chiamerebbe questa? è, sì o no, una sovvenzione dello Stato?

Ora, nella questione dei dazi, invece di dirsi mille o più lire di sovvenzione, si concede l'esenzione dei dazi, che corrisponde poi ad una cifra determinata.

È bene che andiamo intesi, perchè non vi siano equivoci. Le parole *in qualunque modo*, a me sembra vadano intese nel senso più largo, se non si specifica ciò che si crede sussidio.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI, *Relatore*. A me pare che per escire da questo ginepraio grammaticale, non ci si affacci partito più convenevole che questo di farci a riconoscere quale sia il proprio valore delle due forme avverbiali intorno a cui si contende: *in qualsiasi modo, anche eventualmente*, delle quali la seconda corrisponde senza più all'altra *in qualsiasi caso*.

Ora io domando: uno che dice *in qualsiasi modo*, può credere di dire lo stesso che quando dice *in qualsiasi caso*? A me pare di no, e ritengo che quanti parlano la nostra bella lin-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

gua. saranno del mio parere. Per conseguenza lo scambio o la inclusione della forma *in qualsiasi modo* con o nell'altra *anche eventualmente* mi sembra che non possa per alcun verso accadere.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Pregherei l'onorevole Relatore a volermi dire se la Commissione intende che nella parola *sovvenute* si debbano comprendere anche le Società garantite, cioè quelle Società che non hanno una sovvenzione di fatto, ma che l'hanno di diritto. E se, per conseguenza, per essere Deputato, uno non può dipendere dal bilancio di queste Società; ove nella locuzione del progetto si debba comprendere anche la garanzia, credo che si debba dire *sovvenute e garantite*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Confesso che l'articolo mi pare più chiaro di quello che a taluni non sembri.

L'articolo dice: « Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato. » Certo è che ogni qualvolta lo Stato guarentisce ad una Società un prodotto determinato o le accorda una somma continuativa, le fa una vera sovvenzione, e l'articolo in discussione contempla le Società che si trovano in questa condizione. Ma quando una legge dice in generale: nell'introdurre i materiali per la costruzione di un'opera pubblica, invece di pagare il dazio ordinario, si pagherà un dazio speciale o non si pagherà alcun dazio, io non so vedervi una sovvenzione dello Stato, nel senso dell'articolo in discussione. Vedo solo una disposizione della legge che, in considerazione dell'opera pubblica, esenta dal dazio ordinario quelle tali materie che si impiegano in quell'opera pubblica, o che diminuisce il dazio stesso sopra queste materie.

A mio avviso, nel senso dell'articolo in discussione, sovvenire una Società vuol dire darle effettivamente qualche cosa sul bilancio dello Stato per favore speciale; non già il diminuire o togliere un diritto che dovrebbe pagare e che per regola generale si accorda per un interesse

di ordine pubblico a tutte le Società che fanno una data opera pubblica. Se l'articolo non dovesse intendersi in tale senso, converrebbe modificarlo, parendomi un'esagerazione estenderlo agli amministratori di una Società, solo perchè la legge generale le accorda quelle agevolanze che accorda a tutte le altre Società quali si trovino nelle medesime condizioni.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Bisogna distinguere, o Signori, la questione, dirò di merito, dalla questione di fatto. Colle parole *qualsiasi modo* si comprende o no anche l'esenzione dei dazi? A me sembra che sì.

Immagino questo caso: Io debbo comprare del ferro, debbo comprare del marmo, debbo comprare dei vagoni, delle macchine; se non ho il privilegio dell'esenzione del dazio pago 100, se ho l'esenzione pago 90; e badi il Senato che quel 10 che io guadagno lo perde lo Stato, perchè non lo riscuote.

Immagini l'onor. Senatore Astengo che invece di accordare l'esenzione del dazio, il Governo desse 10 mila lire di sussidio, ma non sarebbe lo stesso?

Però dico francamente che vi è un'esagerazione nell'interpretazione. A me sembra che non possa spingersi l'incompatibilità fino a certi limiti; quindi se si vuole spiegare la cosa in questo senso, cioè che in *qualunque modo* non debba intendersi anche l'esenzione dei dazi, io non incontro difficoltà ad accettarlo, ma dico bisogna spiegarlo bene perchè diversamente si andrebbe incontro ad una interpretazione che talvolta potrebbe essere in un senso, e talvolta in un altro.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore per una mozione d'ordine.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'ora tarda e la necessità di schiarire tutti questi dubbî che si sono affacciati induce l'Ufficio Centrale a pregare l'onorevolissimo signor Presidente che voglia rimandare la continuazione della discussione a domani.

PRESIDENTE. L'on. Relatore dell'Ufficio Centrale domanda al Senato che voglia rimandare la discussione a domani onde l'Ufficio Centrale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

possa sottoporre quest' articolo a nuovo esame

Se non vi è opposizione, è accettato il rinvio.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Ora domando io la parola per un fatto personale.

L'altro giorno dal Senato fu deliberato che la proposta di legge presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia riguardante la liberazione provvisoria dei condannati venisse deferita allo studio di quella stessa Commissione che nel 1875 fu eletta per la riforma di alcuni articoli del Codice penale.

In questa circostanza si fece cenno che uno dei membri della Commissione mancava per l'avvenuta morte del Senatore Musio e fu data facoltà al Presidente di rimpiazzarlo; ma tra i membri di quella Commissione vi sono anch'io, e il Regolamento del Senato mi farebbe divieto d'intervenirvi: prego quindi il Senato di voler decretare che sia surrogata anche la mia persona da altro Commissario.

Interrogo il Senato come intenda di addivinare a questa surrogazione.

Voci. Sia deferita la nomina al Presidente.

PRESIDENTE. Adempierò a tale incarico.

Ora prego i Senatori Segretari di procedere allo spoglio dei voti sui progetti già discussi.

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Riunione in un solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra.

Votanti	102
Favorevoli	96
Contrari	6

(Il Senato approva.)

Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore.

Votanti	102
Favorevoli	94
Contrari	8

(Il Senato approva.)

Concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Palermo.

Votanti	104
Favorevoli	89
Contrari	15

(Il Senato approva.)

Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino pel carbon fossile, e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo.

Votanti	99
Favorevoli	91
Contrari	8

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani, che si terrà alle ore 2, è la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).